



DIREZIONE REGIONALE / STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99):
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' ESTRATTIVE:
UFFICIO: ATTIVITA' ESTRATTIVE - UFFICIO ORGANIZZAZIONE E OSSERVATORIO

GIUNTA REGIONALE

L'estensore
Dr.ssa Iris FLACCO

Il responsabile dell'ufficio.
Gesualdo del Pizzo
(assente)

Il Dirigente del Servizio
Dr.ssa Iris FLACCO

Seduta del **- 3 MAG. 2016**

Deliberazione N. **280**

Geom. Maurizio Cimini

L'anno il giorno del mese di **- 3 MAG. 2016**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. **LOLLI (Per assenza del presidente D'ALFONSO)**

con l'intervento dei componenti:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. DI MATTEO | 6. PAOLUCCI |
| 2. | 7. |
| 3. GEROSOLIMO | 8. |
| 4. | 9. PEPE |
| 5. | 10. SCLOGGO ASSENTE |

Svolge le funzioni di Segretario **Carlo Massacesi**

Il Direttore del Dipartimento
Ing. Emidio PRIMAVERA

Il Componente la Giunta
~~Dott. Luciano D'ALFONSO~~
F.to Giovanni LOMI
(firma)

OGGETTO

L.R. 15/2002 e s.m.i. - Concessioni per lo sfruttamento di giacimenti di acque minerali e termali.
Criteri costituenti linee guida per la assegnazione delle concessioni. Provvedimenti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale n. 15/2002 e s.m.i., ed in particolare la L.R. 64/2012, integrativa della stessa adottata per adempiere agli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, e per dare attuazione alle stesse direttive comunitarie, ai sensi della quale la competenza in materia di concessioni minerarie attualmente viene attribuita alla Regione Abruzzo;

EVIDENZIATO che l'art.7 della L.R.15/2002 prevede la definizione del Piano Regionale delle Acque Minerali e Termali e il successivo art.79-bis al comma 2 detta le disposizioni transitorie nelle more della adozione del Piano per la ricerca mineraria;


ATTESO che in vista dell'approssimarsi delle scadenze delle concessioni minerarie nonché a conclusione attività di permessi di ricerca in precedenza rilasciati s'impone l'indizione di procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi soggetti assegnatari delle concessioni per lo sfruttamento dei giacimenti;

RICHIAMATA la DGR n. 131 del 20/02/2015 ad oggetto: "Concessioni per lo sfruttamento di giacimenti di acque minerali e termali. Procedura ad Evidenza Pubblica per l'individuazione dei soggetti assegnatari delle concessioni - Criteri generali", con la quale la Giunta Regionale ha dettato dei criteri generali per l'individuazione dei nuovi soggetti assegnatari delle concessioni per lo sfruttamento dei giacimenti di acque minerali e termali;

PRESO ATTO che a seguito di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo affidatario della concessione S. Antonio Sponga in Comune di Canistro, il TAR Abruzzo, con sentenza n.12/16 pubblicata in data 13/01/2016, in accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Canistro, nel contraddittorio dell'Ente e della Sorgente Santa Croce s.p.a, ha annullato la Determinazione Dirigenziale DI8/5 del 25/02/2015 indittiva della gara ad evidenza pubblica evidenziando, in particolare, la "carenza di idonee procedure

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Massacesi
(firma)



Il Presidente della Giunta
F.to Giovanni LOMI
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li 12 MAG 2016



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

[Signature]

istruttorie volte a verificare la compatibilità ambientale in generale e in particolare riferita alla possibilità di persistente sfruttamento della risorsa idrica”, richiamando “la nota sentenza della Corte Costituzionale n.1/2011 che, sul rilievo della concorrenza sul bene acque minerali e terminali di competenze regionali (per quanto attiene l'utilizzazione del bene) e statali (per quel che riguarda la tutela o conservazione del bene di interesse anche ambientale), ha statuito la necessità di far precedere ad ogni concessione di siffatte risorse la valutazione di impatto ambientale, in particolare nelle ipotesi di rinnovo della concessione, reputando necessario il vaglio di permanenza della compatibilità con mutamenti delle condizioni territoriali ed ambientali eventualmente sopravvenuti. Tanto impone, a giudizio della Corte, la preventiva procedura di valutazione di impatto ambientale ove debba disporsi la concessione del bene, dovendo preventivamente accertarsi in concreto e preventivamente la “sostenibilità ambientale” del prelievo derivante dalla concessione” rilevando altresì che “Le attività di prelievo mai sottoposte a tale procedura, in quanto precedenti l'entrata in vigore della normativa comunitaria ovvero interessate da intervenuti mutamenti di condizioni territoriali e ambientale, restano dunque sicuramente sottoposte a procedura di VIA.”

CONSIDERATO che la stessa sentenza n. n.12/16 rileva che “le indicazioni che avrebbero dovuto trarsi dal Piano Regionale e che, in mancanza del Piano risultano assenti, confermano la assoluta rilevanza ambientale di dati omessi (ma normativamente dovuti), quali “la quantità di risorsa idrica erogata e quella sfruttabile, distinta per caratteristiche e usi” di cui all'all. I) dell'art. 8 della L.R. 15/02 dimostra la necessità di vaglio preventivo della sostenibilità ambientale del prelievo a scopi commerciali, che non ha in concreto mai costituito oggetto di disamina e che meglio già avrebbe dovuto trovare spazio in sede di valutazione di impatto ambientale”;

CONSIDERATO che costituisce interesse primario della Regione Abruzzo, delegata per legge alla gestione ed amministrazione delle risorse idriche del territorio, procedere nel più breve tempo possibile, all'indizione di nuove gare, conformandosi, allo stato, a tutte le prescrizioni, istruttorie e -procedimenti indicati dal TAR Abruzzo nella sentenza n.12/2016 al fine di valorizzare la risorsa idromineraria e connessa attività di ricerca e coltivazione delle acque e conseguentemente individuare gli strumenti e le azioni per contemperare ed integrare gli interessi dell'industria idromineraria nel rispetto delle procedure di valutazione ambientale;

VISTO il Dlgs 152/2006 parte II, così come modificato dal D.Lgs n. 4 del 16/01/2008, recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare le tipologie di progetti sottoposti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA);

RITENUTO che, nelle more della redazione e approvazione del Piano delle Acque Minerali di cui all'art.7 della L.R.15/2002, al fine di rendere trasparente l'operato e gli intenti della Regione individuare i seguenti criteri costituenti linee guida per la assegnazione delle concessioni:

- 1) i bandi ad evidenza pubblica per le concessioni di acque minerali e termali devono contenere esplicita previsione che l'assegnazione definitiva potrà essere disposta solo dopo valutazione positiva, da parte dell'autorità competente regionale in materia (Comitato di Coordinamento Regionale di Valutazione Ambientale - CCR-VIA), della procedura di VA/VIA ex art. 152/2006;
- 2) la disponibilità della risorsa idrica oggetto di procedura ad evidenza pubblica viene verificata nell'ambito del procedimento V.A./VIA sulla base di idonea documentazione predisposta a cura del proponente assegnatario provvisorio
- 3) il proponente assegnatario provvisorio predispone, pertanto, la documentazione per la procedura di VA/VIA da sottoporre al CCR-VIA, corredata anche della documentazione che comprova la caratterizzazione del bacino idrogeologico in relazione agli aspetti che permettono di valutare sia l'entità della risorsa idrica sotterranea disponibile, quindi i volumi di acqua utilizzabili, senza che ciò possa provocare squilibri al bacino idrologico naturale sia la componente idrologica del minimo deflusso vitale;
- 4) il competente Servizio procede alla assegnazione definitiva della gara solo dopo aver acquisito parere favorevole da parte del CCR-VIA e previa verifica di tutti i dati e gli atti previsti dal Bando;

CONSIDERATO, altresì che:

- a) in futuro la risorsa oggetto delle concessioni sia utilizzata nel modo più idoneo a garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico, anche tramite forme di collaborazione fra aziende del settore ed altri soggetti pubblici e privati, come previsto dall'art.4 della legge 15/2002, per l'erogazione di servizi in abbinamento ad altre iniziative di carattere turistico/sociale, individuando gli obiettivi comuni all'interno dei rispettivi programmi;
- b) nello specifico, in considerazione della particolare rilevanza di forme di partecipazioni e collaborazioni tra pubblica amministrazione e privato non solo per l'erogazione di servizi, ma anche

per il finanziamento della spesa sociale sussistono i presupposti e l'interesse ad attivare accordi finalizzati alla realizzazione in forma associata di nuovi accordi di programmazione territoriale;

- c) pertanto, in relazione all'importanza che riveste l'argomento si ritiene dover incaricare la competente Struttura Regionale a predisporre un atto di indirizzo che disciplini in maniera uniforme e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento il ricorso alle forme di cooperazione previste all'art.4 comma 2 della L.R.15/2002 e s.m,i, prevedendo, ove occorra, anche proposte di integrazioni legislative;

RITENUTO, che a seguito della sentenza del TAR Abruzzo già richiamata e nella mancanza del Piano delle Acque, la definizione delle nuove procedure di gara per la riassegnazione delle concessioni da luogo ad un tempo non compatibile con la scadenza delle concessioni esistenti e che pertanto si ritiene necessario doversi prorogare le concessioni medesime fino al completamento delle procedure di assegnazione e per un periodo massimo di un anno;

PRECISATO che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio della Regione;

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali apponendo la propria firma sul presente provvedimento attesta che il contenuto dello stesso è coerente con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati allo stesso Dipartimento;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità tecnico – amministrativa del presente atto;

A VOTI UNANIMI ED ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1) Di individuare nelle more della redazione e approvazione del Piano delle Acque Minerali di cui all'art.7 e art.79-bis della L.R.15/2002 ed al fine di rendere trasparente l'operato e gli intenti della Regione, i seguenti criteri costituenti linee guida per la assegnazione delle concessioni:

- a) i bandi ad evidenza pubblica per le concessioni di acque minerali e termali devono contenere esplicita previsione che l'assegnazione definitiva potrà essere disposta solo dopo valutazione positiva, da parte dell'autorità competente regionale in materia (Comitato di Coordinamento Regionale di Valutazione Ambientale - CCR-VIA), della procedura di VA/VIA ex art. 152/2006;
- b) la disponibilità della risorsa idrica oggetto di procedura ad evidenza pubblica viene verificata nell'ambito del procedimento V.A./VIA sulla base di idonea documentazione predisposta a cura del proponente assegnatario provvisorio
- c) il proponente assegnatario provvisorio predispone, pertanto, la documentazione per la procedura di VA/VIA da sottoporre al CCR-VIA, corredata anche della documentazione che comprova la caratterizzazione del bacino idrogeologico in relazione agli aspetti che permettono di valutare sia l'entità della risorsa idrica sotterranea disponibile, quindi i volumi di acqua utilizzabili, senza che ciò possa provocare squilibri al bacino idrologico naturale, sia la componente idrologica del minimo deflusso vitale;
- d) il competente servizio procede alla assegnazione definitiva della gara solo dopo aver acquisito parere favorevole da parte del CCR-VIA e previa verifica di tutti i dati e gli atti previsti dal Bando;

2) Di disporre, a tutti gli effetti di legge e per le motivazioni esposte in narrativa, il differimento temporale dei termini di vigenza delle concessioni di acque minerali e termali prossime a scadenza fino al completamento delle procedure di assegnazione e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

3) Di incaricare la competente struttura regionale a predisporre un atto di indirizzo che disciplini, in maniera uniforme e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, il ricorso alle forme di cooperazione previste all'art.4 comma 2 della L.R.15/2002 e s.m,i, approntando, fra l'altro, sia uno specifico schema di accordo quadro e sia eventuali proposte di integrazioni legislative.

4) Di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse del Territorio per la predisposizione degli adempimenti consequenziali alla sua adozione.

5) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURAT e sul sito web della Regione Abruzzo.